

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI
ISTITUZIONE DELLA DE.CO.
(DENOMINAZIONE COMUNALE)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.CO.(DENOMINAZIONE COMUNALE).

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, artigianali, tradizionali locali, nonché eventi e tecniche particolari, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Laigueglia.

Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche di Laigueglia, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

Con riferimento all'art. 13 [del D.Lgs. 267/2000](#), laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Laigueglia, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale") in conformità con la Legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, "Registro Regionale dei Comuni con Prodotti DE.CO." in base al quale *"la Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere il territorio, attraverso le produzioni agroalimentari ed enogastronomiche tipiche nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio"*.

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la "Denominazione Comunale (De.Co.), per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Laigueglia.

Attraverso la De.Co. si mira a:

- conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali nel rispetto del territorio e degli animali;
- La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma si identifica quale attestazione di appartenenza territoriale;
- La De.Co., come pure il relativo logo approvato, sono di esclusiva proprietà del Comune di Laigueglia. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Prodotto De.Co.:

La definizione di prodotto De.Co. del Comune di Laigueglia si conforma a quanto indicato dalla Legge Regionale

11/2018:

- L'Art. 2, comma 1 lettera a) della L.R. 11/2018 definisce per prodotto De.Co. *“un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio”*.

La Denominazione Comunale (De.Co.), deliberata dal Comune e contrassegnata dal Sindaco, costituisce un riconoscimento ufficiale e pubblico che testimonia le eccellenze locali per la valorizzazione territoriale. Tale attestazione riflette una documentata raccolta di dati e informazioni che comprovano, di quel prodotto, il consolidamento storico, culturale e sociale nella tradizione mantenuta del territorio comunale.

Per prodotti/eventi/tecniche che costituiscano patrimonio condiviso di più comuni, qualora le amministrazioni comunali provvedano ad unanimi e condivisi riconoscimenti sovracomunali per il medesimo prodotto/evento/tecnica, sarà possibile riconoscere ed iscrivere a Registro anche tali De.Co.

La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità di prodotto e neppure come un sistema di certificazione di una produzione.

Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio.

2.2. Utilizzatori delle De.Co.

Nel caso a detenere la De.Co. non sia esclusivamente il Comune (Evento) in tutti gli altri casi l'iscrizione al Registro De.Co. deve essere accompagnata da un elenco di nominativi, di coloro che realizzano, praticano o detengono, a diverso titolo, la produzione o l'uso della De.Co. stessa.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione al Registro De.Co. del Comune di Laignueglia

Un prodotto De.Co. è iscrivibile al Registro se possiede i seguenti requisiti:

- a) rispetti il requisito obbligatorio del legame con il territorio così come indicato al punto 3.1;
- b) è presente sul territorio secondo quanto indicato dal presente articolo al punto 3.2;
- c) rispetti il requisito di genuinità e qualità descritto al punto 3.3.;
- d) risulti ascrivibile ad una delle tipologie elencate dall'art. 4 del presente Regolamento

3.1. Legame con il territorio

Il Legame con il territorio è da considerarsi requisito necessario ed indispensabile affinché il prodotto risulti iscrivibile al registro De.Co. del Comune di Laignueglia.

Tali legami vanno ricercati opportunamente nei possibili ambiti di testimonianza, in particolare:

Requisito obbligatorio	Requisito facoltativo
Legame Storico: per ciascuna De.Co. deve esserne dimostrata l'esistenza da almeno 25 anni sul territorio comunale, attraverso citazioni scritte, documenti, articoli, rappresentazioni grafiche ecc.... Tali elementi, potranno essere desunti anche da testimonianze scritte e depositate in fase di domanda e dovranno essere validate dal Sindaco o dalla specifica Commissione Comunale. Tale requisito risulta indispensabile per definire il Legame con il territorio.	Legame Culturale: Ulteriore possibile requisito che dimostra la radicazione culturale della De.Co. in esame nella tradizione dei luoghi considerati. Anche in questo caso le testimonianze di tale legame possono ricercarsi in studi, ricerche, testi, illustrazioni, filmati, e quant'altro ritenuto opportuno. Legame Socio Economico: In alternativa o aggiunta a quello culturale, l'ambito socio economico è dimostrato ogni qualvolta la De.Co. in esame genera processi economici dimostrabili nell'ambito del tessuto sociale di quel determinato territorio comunale. Qualunque documento amministrativo contabile, impresa, etichetta, statistica ecc... può risultare idoneo allo scopo

3.2 Presenza sul territorio

La presenza sul territorio è da considerarsi tra i requisiti Obbligatoriosi di una De.Co. affinché la stessa risulti iscrivibile nel Registro De.Co. del Comune di Laigueglia.

La presenza attuale sul territorio comunale di una De.Co. è comprovata da una serie di caratteri riscontrabili fin dal momento del suo riconoscimento, la diffusione sul territorio comunale oltre ad attestarne la presenza consente di definirne l'effettiva radicazione nella tradizione e nei costumi locali.

3.3 Requisito di genuinità e qualità

I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Laigueglia ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come le norme comunitarie relative

alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 4 - Tipologie di De.Co.

Agli effetti del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di prodotto De.Co.:

Agro – alimentare

Tutte le seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti vegetali freschi;
- Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati, confettureProdotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.);
- Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc.);
- Salse e Condimenti;
- Bevande, Estratti, Sciroppi, Liquori, Distillati;
- Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc....
- Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente.

Gastronomico – Ricetta

Si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure. Tra questi:

- Paste fresche;
- Prodotti da Forno;
- Dolci e Biscotti;
- Piatti tradizionali.

Artigianale

Qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori, rientrante nelle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità

individuare dalla Commissione regionale per l'artigianato.

Evento

Festa Paesana, Festa Patronale, Fiera, Sagra ecc...

Tecnica di coltivazione

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla coltivazione di vegetali a scopo alimentare e/o decorativo

Tecnica di allevamento

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata all'allevamento di animali

Tecnica di pesca

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla cattura ed allevamento di pesci in mare e in acqua dolce. Tali prodotti/eventi/tecniche sono ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 – Istituzione del Registro Comunale delle De.Co.

Viene istituito presso il Settore Affari Generali un registro pubblico per i prodotti del territorio del Comune di Laigueglia che ottengono la De.Co.

L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

L'iscrizione può inoltre essere concessa a prodotti artigianali (particolari per forma, materiali e costruzione), ad eventi quali fiere, sagre, rievocazioni (purché abbiano riscontri con la tradizione folcloristica, storica e socio-economica del territorio) ed a particolari tecniche di coltivazione/allevamento/pesca.

L'elencazione di cui ai commi precedenti ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co., opportunamente suddiviso in sezioni, i seguenti soggetti che svolgono l'attività di produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e che operano nell'ambito del Comune di Laigueglia, anche se non vi hanno sede legale:

- le imprese di produzione agricole e artigiane;
- le imprese commerciali;
- gli enti e le associazioni che organizzano le manifestazioni oggetto di certificazione De.Co.

Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5 – Logo De.Co.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, è adottato un apposito logo identificativo a colori, che viene allegato al presente regolamento (Allegato A) e che potrà essere modificato o sostituito con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 6 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.

Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e di comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

- 1) il nome del prodotto;
- 2) l'elenco degli utilizzatori della De.Co. ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento;
- 3) il disciplinare del prodotto, in linea con i disciplinari dei marchi regionali esistenti, che a sua volta riporta:
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Laigueglia);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti e i metodi di sostenibilità assunti per diminuire l'impatto ambientale con il risparmio e la riduzione dello stesso imballaggio;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
 - qualunque altra indicazione ritenuta importante.

Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici in linea con i disciplinari del marchio della Regione Liguria "Artigiani in Liguria". Per gli eventi oltre a caratteri pertinenti indicati il disciplinare dispone circa le fasi organizzative, eventuali rituali e cerimonie collegate, la storia e la reputazione riscossa ecc..

Analogamente per le Tecniche devono essere esplicitate le funzioni, la storia, le modalità di esecuzione anche con l'ausilio di documentazione e supporti del caso.

Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 9.

Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co. .

L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. è disposta con atto del Responsabile del Servizio Affari Generali.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.

Successivamente l'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di iscrizione al Registro Regionale dei Comuni con De.Co.

Art. 7 – Commissione comunale per la De.Co.

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

La Commissione è composta da cinque membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- MEMBRI: tecnici o esperti del settore agroalimentare e commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.

A supporto del lavoro della commissione, in considerazione delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del [D.Lgs. 267/2000](#).

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile del Settore Affari Generali o da un suo

delegato.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 8 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito dell'acronimo "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione al Registro Comunale (data e numero).

Il logo De.Co. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.

Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.

E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.

Il Comune di Laigueglia, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 9 – Controlli e sanzioni

Ogni violazione al presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs 267/2000 e s. m. ed i. ed ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Laigueglia a termini di legge.

Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.

Costituiscono causa di revoca della concessione di utilizzo del logo De.Co. e conseguente cancellazione dall'elenco delle aziende registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- la perdita dei requisiti richiesti;
- l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
- frode alimentare.

Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.

La Commissione formula il parere di cui al comma 5 solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 10 – Struttura organizzativa competente

Il Settore Responsabile competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Settore Affari Generali del Comune di Laigueglia.

Il responsabile del settore di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 11 – Iniziative comunali

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 12- Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

Art. 13 – Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 15 – Norme finali

Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

De.Co.

DENOMINAZIONE

ETATILE



DI ORIGINE

